



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BELLUNO

SENTENZA A SEGUITO DI *Disposizione*

Il Giudice Monocratico del Tribunale

Dott. *Sebastiano Cocchi Galati*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI:

ARUANO ALESSANDRO nato il 19/03/1972 a FIRENZE residente in BRUSAPORTO- VIA BELVEDERE N. 20 domiciliato in BRUSAPORTO- VIA BELVEDERE N. 20 - DICHIARATO *peccat*

IMPUTATO

- a) del delitto p. e p. dall'art. 347 e 61 n. 2 C.P. per aver usurpato una funzione pubblica, ossia, quale funzionario addetto all'esazione anche domiciliare dei crediti con procedura extragiudiziale alle dipendenze della S.I.R.FIN s.r.l. di Roma con incarico alla riscossione di un credito vantato dall'ASCOSM Servizi di Belluno nei confronti della debitrice Larese Gortigo Chiara, si presentava alla predetta, alla madre di costei Monteleone Miranda e alla minore Giorgia, figlia della Larese Gortigo, quale ufficiale giudiziario. Con l'aggravante per aver commesso il fatto al fine di eseguire quello del reato che segue.
b) del delitto di cui all'art. 56, 629 c.p. perché, quale funzionario addetto all'esazione dei crediti con procedura extragiudiziale, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurare alla Ascom Servizi di Belluno per il tramite della società S.I.R.FIN s.r.l. di Roma l'ingiusto profitto consistente nella maggiorazione rispetto al pagamento di un accertato debito di 2259,98 euro, avendo richiesto l'Aruano la maggiore somma di euro 3469,72, alla Larese Gortigo Chiara, a fronte di un debito

Sent. n. *484/2015*

N. 14/86 R.G.

N. 12/2764 R.G.N.R.

=====

SENTENZA

in data *22/06/2015*

depositata in Cancelleria

il *23/09/2015*

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE

Alessandro Buzzetto

Art. N.

del Campione penale

Il

fatta scheda

Il Cancelliere

contratto dalla madre, così tentando di influire sulla libera determinazione della donna.

Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà.

In Feltre il 16.10.2012

Conclusione della parte

La PA chiede per il capo A) la condanna alla pena di reclusione con pubbliche opere della sentenza per il capo B) anziché di € 530 c.p.v. e p.p.

La parte civile chiede la condanna dell'incapace o pene equi con il risarcimento del danno nella misura di € 5000,00 con sentenza esecutiva. Chiede una provvisionale di € 2500,00 e in caso di condanna di sospensione condizionale della pena la subordinazione al pagamento del risarcimento del danno. Condanna alle spese della parte civile.

La difesa per il capo B) rinvia chiedendo anziché con formula idonea, il subordine pena deve essere nel caso di esecutività della pena. Chiede condanna della pena. Per il capo A) anziché con formula idonea.

FATTO E DIRITTO

Con decreto 14 novembre 2013 il Giudice dell'udienza preliminare disponeva il giudizio per Aruanno Alessandro per i reati in rubrica.

La parte offesa si costituiva parte civile alla udienza preliminare.

Alla udienza del 24 marzo 2014 l'imputato non si presentava e veniva dichiarato contumace, si provvedeva sulle prove richieste e si fissava l'udienza del 31 ottobre per la loro assunzione.

A detta udienza compariva l'imputato per cui si revocava la dichiarazione di contumacia. Sull'accordo delle parti si acquisivano per l'utilizzabilità le dichiarazioni di Bortot Gina e De Barba Franco. Venivano quindi sentiti vari testi del PM e della parte civile.

La parte offesa riferiva quindi che l'imputato si era presentato in casa con l'inganno affermando di essere l'ufficiale giudiziario e si era addentrato nell'abitazione senza permesso in quanto la figlia che aveva aperto la porta (allora quattordicenne) aveva detto di aspettare sulla soglia perchè sarebbe andata a chiamare la madre.

Dopodichè aveva chiesto il pagamento di una somma ben superiore ai 2500,00 euro che la parte offesa aveva come debito con l'Ascom per una pregressa attività commerciale e ,senza mai identificarsi, aveva minacciato di portare via i mobili anche quando gli era stato detto che si trattava della casa della madre della parte offesa e che quindi tutti i mobili erano di sua proprietà.

La Larese Cortigo aveva detto di avere solo i propri figli e l'imputato aveva minacciato di farglieli portar via chiamando gli assistenti sociali.

Su domande della difesa la donna ha precisato che la somma richiesta dall'imputato coincideva con quella contenuta in una lettera della ditta di recupero credito che era già arrivata.

L'identificazione dell'imputato è stata effettuata dall'ispettore Montico che, sentito, ha riferito di aver appurato presso l'Ascom quale ditta fosse incaricata del recupero accertando che si trattava della Sirfin di Roma, aveva quindi

formato un album fotografico inserendo gli addetti di tale società e lo aveva sottoposto alla parte lesa che aveva riconosciuto l'imputato.

L'ispettore riferiva anche che dopo il riconoscimento aveva effettuato degli accertamenti sull'imputato verificando che contro di lui erano state proposte altre due denunce per fatti analoghi nei quali si era qualificato come ufficiale giudiziario.

I fatti nel loro svolgimento materiale sono stati confermati dalla madre della parte offesa che era in casa al momento dell'accesso dell'imputato ed ha tratto grande dolore ed agitazione per la sua visita in quanto si è vista minacciata di portar via i mobili che risalivano al matrimonio.

La teste ha confermato che la nipote Giorgia che ha aperto la porta aveva riferito che si trattava dell'ufficiale giudiziario. L'imputato si era poi rivolto a lei minacciosamente dicendole che se non avesse prodotto ricevute dei mobili che dimostravano che erano suoi li avrebbe portati via: la teste ha riferito che le veniva da piangere per i modi bruschi e le minacce.

Ha confermato anche l'allusione agli assistenti sociali per far portare via i bambini tanto che la teste aveva reagito dicendo che i bambini stavano bene perchè era lei che pensava a loro.

E' stata sentita anche la figlia della parte offesa, Giorgia, che non ha riferito che l'imputato si sia dichiarato ufficiale giudiziario ma ha anche precisato di non essere stata molto attenta perchè stava in cucina e non nella stanza ove avveniva il colloquio. Ha comunque riferito il clima minaccioso e i riferimenti a loro bambini

E' stata sentita quindi alla udienza successiva la teste Quoiani Alessia della ditta da cui dipende l'Aruanno che ha confermato i conteggi e le provvigioni richieste in base a delle tabelle che sarebbero in uso alla Questura di Roma.

Ha reso quindi esame l'imputato che ha riferito di essersi presentato alla ragazzina come esattore della Sirfin e di essere lì per l'Ascom. Un tanto aveva ripetuto alla mamma che era sopraggiunta. L'Aruanno ha negato di essere entrato in casa precisando di avere aspettato sullo zerbino davanti alla porta.

Era poi entrato in casa e c'era stato un colloquio sereno e gli avevano anche offerto il caffè.

Aveva illustrato l'iter legale del debito non pagato, l'emissione di un decreto ingiuntivo, la necessità di ricorrere ad un avvocato e aveva nominato l'ufficiale giudiziario in relazione al pignoramento a seguito del mancato pagamento del decreto ingiuntivo.

Circa i figli aveva solo detto che non sono una proprietà. Ha negato sia le minacce relative ai mobili della mamma della parte offesa sia le minacce relative ai figli.

E' stato poi sentito il teste Callegher che aveva a sua volta subito una procedura di recupero e conosciuto in quel contesto l'imputato

Il teste ha confermato che anche a lui si era presentato come ufficiale giudiziario.

Tutto quanto raccolto in istruttoria prova che quanto all'entità del credito preteso non sussiste il reato di cui al capo B) perchè i debiti iniziali sono stati aggiunti diritti, interessi e provvigioni dovute per il ritardo nel pagamento e per il fatto che l'ascom, originario creditore, si è avvalso di una società di recupero crediti che necessariamente porta dei costi aggiuntivi.

Dalla documentazione prodotta e dalla testimonianza della titolare della ditta (teste Quoiani) emerge che l'imputato non ha aggiunto niente di suo ed ha applicato le tariffe normalmente praticate.

La stessa parte offesa peraltro ha confermato che la somma richiesta dall'imputato coincideva con quella contenuta in una lettera di sollecito al pagamento in precedenza ricevuta.

E' invece emersa chiaramente la responsabilità per il capo A: la parte offesa e la madre hanno riferito di aver distintamente sentito dire alla figlia e nipote Giorgia che era arrivato l'ufficiale giudiziario e ciò al di là del fatto che in aula la ragazza non abbia riferito la circostanza.

La cosa si giustifica ampiamente con il tempo trascorso e la giovane età che non porta ad allarmarsi per tale qualifica.

La spendita di tale qualifica risulta invece anche in altre esperienze a conferma che è un modus operandi dell'imputato.

Il teste Montico ha riferito di due denunce in passato per lo stesso motivo a carico dell'Aruanno e il teste Callegher ha riferito di aver pagato un debito all'Aruanno che comunque si era qualificato ufficiale giudiziario.

Il Callegher aveva parlato anche con la Larese che era terrorizzata dei modi dell'Aruanno il che costituisce ulteriore riscontro esterno alle dichiarazioni della parte offesa.

Va eliminata l'aggravante contestata di cui all'art 61 n 2 cp in quanto si affermerà che la condotta descritta al capo B) non integra il reato contestato ma va irrogata pena equa per il capo A che si ritiene quella di un anno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali con pena sospesa non ostando precedenti penali.

Va condannato l'imputato al risarcimento del danno della parte offesa costituita parte civile che si reputa congruo fissare in € 2500,00 oltre al rimborso delle spese di costituzione e difesa della parte civile liquidate in dispositivo a favore dello Stato essendo ammessa al gratuito patrocinio. (in tal senso va emendato il dispositivo).

Le statuizioni civili sono immediatamente esecutive e va ordinata la pubblicazione della sentenza.

P.Q.M

Visti gli artt 533 e 535 cpp

Dichiara Aruanno Alessandro colpevole del reato a lui ascritto al capo A) esclusa l'aggravante e lo condanna alla pena di anni uno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali con pena sospesa.

Visti gli artt 538-541 cpp

condanna l'imputato al risarcimento del danno della parte offesa che liquida in € 2500,00.

Dichiara immediatamente esecutive le disposizioni civili.

Condanna l'imputato al rimborso delle spese di costituzione della parte civile che liquida in € 2500,00 oltre accessori di legge.

Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del ministero della Giustizia per gg 30.

Visto l'art 530 cpp

Assolve Aruanno Alessandro dal reato a lui ascritto al capo B) perchè il fatto non sussiste.

Riserva gg 90 per i motivi stante la complessità.

Belluno 22 /6/15

il GIUDICE

il GIUDICE

rilevato che per mero errore materiale nel dispositivo si è omesso di precisare che il rimborso delle spese di costituzione della parte civile deve avvenire a favore dello Stato essendo la parte ammessa al gratuito patrocinio;
visto l'art 130 cpp

DISPONE

la correzione del dispositivo della sentenza 22 giugno 2015 contro Aruanno Alessandro con l'inserimento dopo le parole "spese di costituzione della parte civile" delle parole "a favore dello Stato".

ORDINA

La comunicazione alle parti del presente provvedimento che fa parte integrante della sentenza.

Belluno, 22 settembre 2015

il GIUDICE